



**REGOLAMENTO DI ASSOCIAZIONE ALL'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA**  
(valido per le Tessere **ACI VINTAGE** emesse e rinnovate a decorrere dal 1° gennaio 2009)

**ARTICOLO 1 Condizioni generali di associazione**

Si diventa Soci dell'Automobile Club d'Italia (ACI) a seguito dell'accettazione della domanda di adesione presentata al Club e del pagamento della quota associativa.

Attraverso l'associazione il Socio acquisisce il diritto di partecipazione all'Assemblea dell'Automobile Club di appartenenza e in tale ambito esercita il diritto di voto.

**L'associazione all'ACI - valida 365 giorni a partire dalle ore 24 del giorno di presentazione della domanda e pagamento della quota** - dà diritto ad usufruire dei servizi e delle prestazioni indicate nel presente Regolamento, purché l'evento che le determina sia avvenuto in Italia (inclusi Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano).

**La presente formula associativa "ACI Vintage" è valida esclusivamente se intestata a persona fisica.** Al momento dell'associazione il Socio fornisce i propri dati anagrafici e di residenza (o domicilio) che fanno fede ai fini dell'erogazione delle prestazioni di assistenza, nonché i dati relativi a:

- targa dei veicoli (di cui almeno un veicolo storico) di sua proprietà, con il limite massimo di n. ro 10 targhe iscrivibili per ogni singola associazione;
- numero di iscrizione del veicolo o dei veicoli storici al rispettivo Registro.

**Per veicolo** (purché targato, coperto da assicurazione RCA, e preferibilmente da polizza incendio e furto ed in regola con il codice della strada vigente) **si intende uno dei seguenti mezzi:**

- autovettura di massa complessiva pari o inferiore a 2.500 kg;
- motoveicolo a due ruote;
- autovettura (incluso carrello - appendice) con massa complessiva fino a 3.500 kg;
- autocarro di massa complessiva fino a 2.500 kg;
- camper di massa complessiva fino a 3.500 kg.

*Sono esclusi:*

- le targhe "prova";
- le auto a noleggio.

Almeno uno dei veicoli iscritti deve avere una data di prima immatricolazione antecedente i 20 anni e deve essere iscritto ad uno dei registri storici italiani: ACI CSAI, FIA, ASI, FIVA, AVVS, Storico FMI, Registri di marca nazionali ed esteri ed altri eventuali Registri storici. Per detto veicolo, in mancanza di copertura assicurativa incendio e furto, un'eventuale responsabilità oggettiva a seguito di perdita/furto totale o parziale resta definita sulla base e nei limiti contenuti nella pubblicazione "Ruoteclassiche".

**Le prestazioni di assistenza sono erogate ai veicoli indicati all'atto dell'associazione in caso di guasto, incidente e furto degli stessi.**

**Per guasto si intende:**

qualsiasi guasto improvviso e imprevisto del veicolo, incluso l'incendio non doloso - che avvenga su strada, presso abitazioni o parcheggi (purché raggiungibili dal carro attrezzi), con esclusione delle auto officine - che comporti l'immobilizzo immediato dello stesso, o ne consenta la marcia ma con rischio di aggravamento del danno e delle condizioni di pericolosità per il Socio e per la circolazione stradale.

**Per incidente si intende:**

qualsiasi evento accidentale (incluso l'incendio) legato alla circolazione stradale (collisione con altro veicolo, urto contro ostacolo fisso, ribaltamento, uscita di strada) - che avvenga su strada, presso abitazioni o parcheggi (purché raggiungibili dal carro attrezzi), con esclusione delle auto officine - che provochi al veicolo danni tali da determinarne l'immobilizzo immediato, o ne consenta la marcia ma con rischio di aggravamento del danno e delle condizioni di pericolosità per il Socio e per la circolazione stradale.

**Per evento si intende:**

l'avvenimento temporale in conseguenza del quale scaturiscono le richieste di assistenza.

**Le eventuali modifiche delle prestazioni associative**, delle relative tariffe e delle modalità di fruizione, approvate dall'ACI in corso di validità delle associazioni, verranno comunicate tramite la rivista sociale "Automobile Club" ed avranno effetto immediato nei confronti di tutti i Soci.

**Il Socio è tenuto a comunicare all'Automobile Club di appartenenza o alla casella di posta elettronica: [infosoci@aci.it](mailto:infosoci@aci.it) le eventuali variazioni relative ai dati di residenza (o domicilio) e di individuazione del veicolo;** in caso contrario non potrà usufruire dei servizi e delle prestazioni indicate nel presente Regolamento. Le modifiche comunicate dal Socio verranno annotate elettronicamente a cura dell'Automobile Club di appartenenza o di [infosoci@aci.it](mailto:infosoci@aci.it) e hanno effetto dalle ore 24 del giorno

di annotazione. Al Socio - a seguito dell'associazione - viene rilasciato un documento temporaneamente sostitutivo della tessera, in attesa dell'invio della stessa per via postale.

**In caso di furto, smarrimento, deterioramento della tessera, l'Automobile Club di appartenenza rilascia al Socio – dietro richiesta - un duplicato** (o documento temporaneamente sostitutivo della tessera); e spese di duplicazione restano a carico del Socio.

## ARTICOLO 2 Condizioni generali per l'assistenza

**Le prestazioni di assistenza al veicolo potranno essere ottenute, 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno, a condizione che venga chiamata la Centrale Operativa Numero Verde 803.116.**

**Tutti gli interventi di assistenza di cui agli articoli successivi devono essere disposti direttamente dalla Centrale Operativa ovvero essere da questa espressamente autorizzati.**

Qualora la Centrale Operativa non riuscisse a contattare il Socio, le comunicazioni potranno essere effettuate tramite sistema di messaggistica (SMS) al numero di telefono cellulare che il Socio avrà voluto comunicare al momento della richiesta alla Centrale.

*Le prestazioni sono escluse quando l'immobilizzazione del veicolo associato si sia verificata in occasione di tumulti popolari, incendi, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani e inondazioni dichiarate dalle Autorità.*

## ARTICOLO 3 Soccorso stradale

**ACI garantisce l'intervento di primo soccorso stradale e l'eventuale recupero del veicolo** (qualora siano possibili e consentiti dalla legge) **per un numero massimo di tre volte nel corso dell'anno associativo**, indipendentemente dal numero dei veicoli associati.

Il Socio che, nel corso dell'anno associativo, abbia esaurito le prestazioni di soccorso previste, può chiedere alla Centrale Operativa ulteriori interventi usufruendo di tariffe scontate.

Le tariffe applicate (soccorso, eccedenze in km, trasporto, recupero con mezzi speciali) sono consultabili sul sito [www.aci.it](http://www.aci.it)

**Per intervento di primo soccorso si intende il traino del veicolo:**

- **in viabilità ordinaria**, fino al più vicino punto di destinazione convenzionato (officina o carrozzeria ACI) o presso altro luogo scelto dal Socio entro una percorrenza massima di **50 km dal luogo di fermo** (le eventuali spese per la valutazione del danno e la riparazione del veicolo sono a carico del Socio)
- **in autostrada**, fino alla più vicina officina "ACI Soccorso Stradale 803.116" (*di seguito definita "officina ACI", in quanto convenzionata con ACI Global S.p.A. Società del gruppo ACI*) o per una percorrenza massima di **50 km a partire dalla prima uscita autostradale**; in tale secondo caso può essere necessario l'intervento di un secondo mezzo di soccorso all'uscita del casello, con conseguente possibile non contestualità delle operazioni.

**Il Socio può chiedere il traino anche oltre il limite chilometrico dei 50 km**, ma in tal caso, concordandone tempi e modalità con la Centrale Operativa, il costo dei chilometri eccedenti (raddoppiato in ragione del percorso di andata e ritorno del mezzo di soccorso) resta a suo carico **alle tariffe esclusive riservate ai Soci**; in tali casi, per esigenze di servizio, la prosecuzione del traino può avvenire non contestualmente all'intervento di primo soccorso.

**Se l'officina ACI intervenuta non sia temporaneamente in grado di effettuare il traino fino alla destinazione** prescelta dal Socio, **ACI tiene a proprio carico il successivo trasporto entro i limiti chilometrici sopra indicati, calcolati dalla sede dell'officina e senza alcun ricarico per la sosta.**

**Se il Socio al momento della richiesta di soccorso non sia in grado di comunicare alla Centrale Operativa il luogo di destinazione finale del veicolo** o questo sia temporaneamente chiuso (orario notturno, festività, indisponibilità a ricoverare il veicolo) e lo stesso venga trainato fino alla più vicina officina ACI, il successivo trasporto richiesto dal Socio, presso la destinazione prescelta, viene effettuato dalla sede dell'officina delegata come prestazione di trasporto alle tariffe scontate vigenti, con l'eventuale integrazione della sosta.

**Per recupero si intende:**

l'operazione necessaria per riportare il veicolo sulla sede stradale nel senso di marcia e nel suo normale assetto salvo il caso in cui sul veicolo non siano montate tutte le ruote o sia necessario l'intervento di mezzi speciali (veicolo di soccorso con massa complessiva superiore a 12.000 kg). In quest'ultimo caso il costo dell'operazione è a carico del Socio alle tariffe riservate.

**Qualora l'intervento di primo soccorso o il recupero non siano richiesti** alla Centrale Operativa per cause riconosciute di forza maggiore (**chiamata di soccorso ad altro operatore diverso da ACI effettuata da terzi a seguito di incidente che abbia compromesso l'integrità fisica del Socio o chiamata da parte delle Forze dell'Ordine ad altro operatore**) **ACI - riservandosi di**

svolgere preliminare istruttoria, al fine di evitare abusi - rimborsa al Socio il costo della prestazione di primo soccorso alle tariffe previste dai listini ACI. Il rimborso può essere chiesto all'Automobile Club di appartenenza entro e non oltre 30 giorni dalla data di effettuazione dell'intervento o dalla data indicata nella fattura o ricevuta fiscale.

## ARTICOLO 4 Trasporto e custodia del veicolo

**Il Socio ha la possibilità di chiedere - anche al di fuori di uno specifico intervento di soccorso - il trasferimento del veicolo associato da e per qualunque località nazionale.**

Per i veicoli non storici sono applicate le speciali tariffe riservate ai Soci consultabili sul sito [www.aci.it](http://www.aci.it)

Per i veicoli storici è attivo il servizio **"Passione d'epoca"** dedicato esclusivamente al trasporto a tariffe speciali dei veicoli d'epoca (consultabile su [www.aci.it](http://www.aci.it)).

## ARTICOLO 5 Centrale noleggi

Il Socio può prenotare un'autovettura a noleggio in Italia o all'estero, a tariffe privilegiate, chiamando la Centrale Operativa al **Numero Verde 803.116** dalle 9:00 alle 18:00 dei giorni feriali e fornendo le informazioni utili al soddisfacimento della sua richiesta (tipo di autoveicolo, luogo e tempi del noleggio, ecc.). Una volta concordato il noleggio la Centrale Operativa provvede a confermare la prenotazione e comunicare quindi al Socio le coordinate per il ritiro del veicolo. Il Socio salda direttamente il Centro di noleggio presso il punto di riconsegna dell'autovettura.

## ARTICOLO 6 Servizio informazioni per i Soci

Per informazioni riguardanti il territorio nazionale su meteo, traffico, viabilità, distanze chilometriche, percorsi alternativi è disponibile - in forma esclusiva per i Soci - il **Numero Verde 803.116**, attivo 365 giorni l'anno, 24 ore su 24. Inoltre il Socio, contattando lo stesso Numero Verde dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 8:00, esclusi i festivi infrasettimanali, può richiedere:

- informazioni e consigli automobilistici su cosa fare in caso di incidente stradale (dove farsi valutare il danno, a chi rivolgersi se c'è un ferito ecc.);
- informazioni riguardanti la mobilità motorizzata (multe, tasse auto);
- informazioni e consigli su come si ottengono e quanto costano i documenti (passaporto, patente, libretto di circolazione, passaggi di proprietà);
- informazioni turistiche (documentazioni, vaccinazioni obbligatorie e consigliate, situazione sanitaria e climatica del paese di destinazione, alberghi, ristoranti, pensioni per cani e gatti).

### Altri servizi riservati ai Soci

Il Socio, durante il periodo di validità dell'associazione, ha diritto ai seguenti ulteriori servizi:

- abbonamento (11 numeri) alla rivista **"Automobile Club"**, consultabile anche on line su area riservata;
- abbonamento annuale (12 numeri) alla rivista **"Ruoteclassiche"**;
- sconti e condizioni privilegiate presso gli esercizi commerciali convenzionati con ACI e con il circuito internazionale **"Show your Card!"**
- sconti e condizioni privilegiate per polizze assicurative **SARA**.

## ARTICOLO 7 Le prestazioni di Medico Pronto

**Medico Pronto assicura al Socio e al nucleo familiare in viaggio in Italia** (*per nucleo familiare si intende, purché conviventi, il coniuge o il convivente di fatto; i figli; gli ascendenti di primo grado - genitori*) **le seguenti prestazioni medico-sanitarie, erogate da ALA Assicurazioni S.p.A.:**

- informazioni sanitarie (art. 7.1);
- consigli medici (art. 7.2);
- invio medico (art. 7.3);
- ambulanza a disposizione (art. 7.4);
- trasferimento in centro ospedaliero specializzato (art. 7.5);
- rientro sanitario (art. 7.6);
- rientro del convalescente (art. 7.7);
- autista a disposizione (art. 7.8);
- spese mediche ed ospedaliere in caso di infortunio o malattia (art. 7.9);
- assistenza ai minori (art. 7.10).

**Le prestazioni di assistenza medico – sanitarie possono essere ottenute, 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno, in Italia chiamando la Centrale Operativa al Numero Verde 803.116.**

Il Socio, al momento della chiamata, deve comunicare:

1. cognome e nome dell'intestatario della tessera;
2. tipologia, numero e scadenza della tessera;
3. indirizzo e recapito telefonico.

Se l'assistenza riguarda un familiare del Socio, questi dovrà inoltre specificare: nome e rapporto di parentela del familiare da assistere.

### **Esclusioni ed effetti giuridici.**

Il Socio libera dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato o curato prima o dopo l'evento stesso, relativamente agli eventi oggetto delle prestazioni di "Medico Pronto" in viaggio. **Le prestazioni non sono operanti in dipendenza di eventi derivanti da:**

- partecipazione a gare motoristiche o motonautiche e relative prove e allenamenti, salvo che si tratti di gare di regolarità pura, pratica di alpinismo con scalata di rocce o accesso ai ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idrosci e sport aerei in genere, uso di guidoslitte. Inoltre non sono dovute se gli eventi dipendono da: guerre, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo, terremoti, fenomeni naturali aventi caratteristiche di calamità, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

**Le prestazioni non sono altresì operanti se gli eventi si** sono verificati in occasione di:

- atti dolosi e delittuosi compiuti o anche solo tentati dal Socio;
- situazioni patologiche note al Socio alla data di inizio della copertura associativa limitatamente alle seguenti prestazioni: "Trasferimento in centro ospedaliero specializzato" (art. 7.5), "Rientro sanitario" (art. 7.6), "Rientro del convalescente" (art. 7.7) ; "Autista a disposizione" (art. 7.8);
- malattie mentali, disturbi psichici in genere e nevrosi;
- aborto volontario;
- intossicazioni per abuso di alcolici e di psicofarmaci e per uso non terapeutico di allucinogeni e stupefacenti;
- sindrome da immunodeficienza acquisita (Aids).

**Sono, inoltre, escluse dalla copertura:**

- l'eliminazione o la correzione di difetti fisici o malformazioni preesistenti alla sottoscrizione della tessera;
- le applicazioni di carattere estetico, salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da infortunio verificatosi nel corso del periodo di validità della tessera;
- le cure dimagranti;
- le malattie dipendenti dalla gravidanza dopo il 6° mese o dal puerperio;
- le cure dentarie o paraodontoiatriche non rese necessarie da infortunio verificatosi nel corso del periodo di validità della tessera e, in ogni caso, le protesi dentarie;
- l'acquisto, la manutenzione e la riparazione di apparecchi protesici o terapeutici, salvo per gli apparecchi applicati durante l'intervento;
- l'acquisto di occhiali, lenti a contatto, apparecchi ortopedici e protesi in genere;
- la ricerca e il soccorso in mare ed in montagna.

Qualora il Socio non usufruisca per propria scelta o negligenza delle prestazioni sopra elencate, ACI non sarà tenuto a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione. Ogni diritto del Socio nei confronti di ACI, derivante dalle prestazioni di "Medico Pronto" in viaggio in Italia, cade in prescrizione al compimento di un anno dalla data dell'evento che dà titolo alla prestazione. Gli interventi di assistenza devono essere disposti direttamente dalla Centrale Operativa ovvero essere da questa espressamente autorizzati.

## ARTICOLO 7.1 Informazioni sanitario

Qualora il Socio abbia bisogno di informazioni sul funzionamento del Servizio Sanitario Pubblico e delle strutture sanitarie in Italia, in particolare sui diritti e doveri del cittadino e sull'espletamento delle pratiche sanitarie, può contattare la Centrale Operativa e ottenere le informazioni richieste.

Il Socio che abbia bisogno di parlare con un medico, può contattare la Centrale Operativa e consultare la guardia medica:

## ARTICOLO 7.2 Consigli medici

1. **in relazione alle varie prestazioni previste dal servizio**, che saranno organizzate su indicazione del medico stesso, secondo le condizioni descritte negli articoli seguenti;
2. **per ottenere consigli su quali siano i fattori di rischio nella guida del veicolo** e su come possano essere efficacemente affrontati, con specifico riferimento a:
  - vista, nelle diverse condizioni di visibilità e di luce;
  - udito e rumorosità;
  - riflessi e fattori incidenti sui tempi di risposta;
  - corretta posizione ed ergonomia del posto di guida;
  - alimentazione in viaggio;
  - sonnolenza e riduzione dell'attenzione;
  - patologie tipiche del guidatore;
  - traumi da incidente stradale (prevenzione e riabilitazione).

Su tali argomenti la guardia medica può avvalersi del parere di medici specialisti;

3. **in caso di ingestione o assorbimento di sostanze ritenute tossiche**; in tale evenienza la guardia medica della Centrale Operativa attiva un contatto diretto con un centro specializzato antiveleni. Inoltre, se necessario, verranno organizzate le prestazioni di seguito indicate: "Invio medico" (art. 7.3) valido solo in Italia, e "Ambulanza a disposizione" (art. 7.4).

### ARTICOLO 7.3 Invio medico

Il Socio che, a seguito di malattia improvvisa o Infortunio avvenuti in viaggio (fuori dalla provincia di residenza o domicilio), abbia necessità di assistenza medica, può contattare la Centrale Operativa e parlare con il medico di guardia che, in base alle informazioni fornite, decide l'invio di un medico generico presso il luogo indicato dal Socio.

La Centrale Operativa può organizzare, e tenere a proprio carico - in alternativa e in accordo con il Socio - il suo trasferimento in una struttura medica mediante autovettura o ambulanza (si veda anche la prestazione di cui all'art. 7.4). La prestazione viene fornita fino a un massimo di cinque volte nel corso dell'anno associativo.

### ARTICOLO 7.4 Ambulanza a disposizione

La Centrale Operativa invia direttamente l'ambulanza qualora, a seguito di infortunio o malattia improvvisa in viaggio (fuori dalla provincia di residenza o domicilio), il Socio debba essere trasportato:

- dal luogo dell'infortunio o della malattia improvvisa al più vicino e idoneo centro ospedaliero per ricovero;
- da un ospedale in cui è ricoverato presso un altro centro ospedaliero per ricovero;

In qualsiasi caso il percorso massimo a carico di ACI non può superare i 150 km (percorso di sola andata). Per usufruire di tale prestazione, il ricovero deve essere certificato da un medico curante o giudicato necessario dal medico di guardia della Centrale Operativa nel corso del contatto telefonico con il Socio.

La prestazione viene fornita fino ad un massimo di cinque volte nel corso dell'anno associativo.

### ARTICOLO 7.5 Trasferimento in centro ospedaliero specializzato

Il Socio che, a seguito di un infortunio da incidente stradale, avvenuto in viaggio (fuori dalla provincia di residenza o domicilio) necessiti di un trasferimento in un centro ospedaliero specializzato italiano fuori dalla sua regione, per essere sottoposto a un intervento chirurgico, può contattare la Centrale Operativa e comunicare il proprio recapito, nonché il nome e il recapito telefonico del medico curante.

Sulla base di valutazioni cliniche e previo accordo tra i medici della Centrale Operativa e il medico curante del Socio, i quali ritengano che altre strutture sanitarie presenti al di fuori della sua regione di residenza siano maggiormente idonee alla cura dell'infortunio, la Centrale Operativa organizza il trasferimento del Socio dal luogo in cui si trova fino al centro ospedaliero italiano prescelto. La Centrale Operativa provvede a organizzare le seguenti prestazioni:

1. individuazione del centro ospedaliero specializzato;
2. organizzazione dei contatti medici;
3. prenotazione del ricovero presso il centro ospedaliero;
4. organizzazione del trasferimento con l'eventuale accompagnamento di personale medico e paramedico (nel caso in cui la presenza di tale personale specializzato non sia ritenuta necessaria, ACI sostiene le spese di viaggio di un familiare accompagnatore).

Per il trasferimento verrà utilizzato il mezzo più idoneo tra:

- aereo sanitario;
  - aereo di linea (eventualmente barellato);
  - eliambulanza;
  - ambulanza;
  - treno;
5. mantenimento dei contatti tra i medici e la famiglia del Socio nel corso dell'intervento e del ricovero.

### ARTICOLO 7.6 Rientro sanitario

Il Socio che, a seguito di infortunio o malattia improvvisa avvenuti in viaggio (fuori dalla provincia di residenza o domicilio), necessiti di trasferimento dal centro ospedaliero in cui si trova alla propria residenza o al proprio domicilio oppure ad un centro ospedaliero della sua regione meglio attrezzato per la particolare patologia (inclusi i casi di parto), può contattare la Centrale Operativa e comunicare il proprio recapito, nonché il nome e il recapito telefonico del suo medico curante.

La Centrale Operativa, sulla base di valutazioni cliniche e previo accordo tra il proprio medico e il medico curante del Socio, organizza il trasferimento del medesimo dal luogo in cui egli si trova fino al luogo di residenza o domicilio o ad un ospedale della sua regione, utilizzando il mezzo di trasporto più idoneo per le condizioni di salute del Socio. Tale mezzo, la cui scelta è eseguita esclusivamente sulla base di considerazioni di carattere medico, può essere:

- aereo sanitario;
- aereo di linea (eventualmente barellato);
- eliambulanza;
- ambulanza;
- treno.

ACI sostiene il costo del trasferimento del paziente, incluse le spese di un medico specialista e/o di un infermiere che accompagnino il paziente stesso. Qualora né un medico né un infermiere siano ritenuti necessari, ACI tiene a proprio carico le spese di viaggio di un familiare accompagnatore durante il trasferimento.

## ARTICOLO 7.7 Rientro del convalescente

Qualora il Socio - convalescente dopo un ricovero ospedaliero avvenuto per malattia improvvisa, infortunio o parto occorso durante un viaggio (fuori dalla provincia di residenza o domicilio) - non sia in grado di rientrare con il mezzo inizialmente previsto e sempreché non abbia già fruito della prestazione "Rientro sanitario" (art. 7.6), può contattare la Centrale Operativa e comunicare l'ospedale e il reparto ove è ricoverato, nonché il nome e il recapito telefonico del medico curante.

La Centrale Operativa organizza il rientro del convalescente, fino alla sua residenza o al suo domicilio, con treno (prima classe o vagone letto), traghetto o aereo.

ACI sostiene il costo del trasferimento del paziente, incluse le spese di un medico specialista e/o di un infermiere che accompagnino il paziente stesso. Qualora né un medico né un infermiere siano ritenuti necessari, ACI tiene a proprio carico le spese di viaggio di un familiare accompagnatore durante il trasferimento.

## ARTICOLO 7.8 Autista a disposizione

Qualora il Socio, in viaggio (fuori dalla provincia di residenza o domicilio) con il proprio veicolo, non sia più in condizioni di poter guidare a causa di malattia improvvisa, infortunio o parto e nessuno dei passeggeri del veicolo stesso sia in grado di sostituirlo alla guida, può contattare la Centrale Operativa e specificare anche l'ubicazione del veicolo. La Centrale Operativa - a seguito di contatto tra la propria guardia medica e il medico curante sul posto - valuta se mettere a disposizione un autista per ricondurre il veicolo e gli eventuali passeggeri alla residenza o al domicilio del Socio secondo l'itinerario più breve.

Il costo di tale servizio è a carico di ACI, mentre le spese di carburante, pedaggi ed eventuali traghetti sono a carico del Socio. In alternativa all'invio di un autista, la Centrale Operativa - su richiesta del Socio - può organizzare e prendere a suo carico il trasporto del veicolo dal luogo dell'evento fino alla località di residenza (o

domicilio) del Socio e il rientro degli eventuali passeggeri trasportati mediante biglietto ferroviario di prima classe. Tale alternativa è prevista nel caso in cui il costo della prestazione sia uguale o inferiore all'invio di un autista e in ogni caso qualora il veicolo interessato sia un motoveicolo. La prestazione viene fornita fino ad un massimo di cinque volte nel corso dell'anno associativo.

## ARTICOLO 7.9 Spese mediche e ospedaliere in caso di infortunio o malattia (in Italia e all'estero)

Per eventi accaduti in viaggio, per cure e interventi presso gli istituti di cura o luoghi attrezzati per il pronto soccorso, sono rimborsate le spese fino alla concorrenza massima (per ogni anno associativo) di:

- € 155,00 a persona e € 310,00 per nucleo familiare in caso di malattia improvvisa o infortunio avvenuti in Italia. Resta comunque a carico del Socio una franchigia di € 15,00;
- € 2.100,00 a persona e € 4.000,00 per nucleo familiare in caso di infortunio avvenuto all'estero.

Resta comunque a carico del Socio una franchigia di € 25,00.

Per "malattia improvvisa" si intende una malattia di acuta insorgenza di cui il Socio e/o gli altri aventi diritto non fossero a conoscenza all'atto della sottoscrizione della tessera. Non è considerata malattia improvvisa l'acutizzarsi o la manifestazione improvvisa di una precedente patologia del Socio. Sono escluse dalla copertura le spese sostenute per cure e interventi per l'eliminazione di difetti fisici e malformazioni congenite; cure per disturbi psichici in genere; prestazioni aventi finalità estetiche e cure dimagranti; cure dentarie non conseguenti ad infortunio; acquisto di apparecchi ortopedici, protesi in genere; occhiali e lenti a contatto. Per ottenere la prestazione il Socio deve inviare la documentazione di spesa in originale ad ALA Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Sinistri - Via Porro Lambertenghi 7- 20159 Milano.

## ARTICOLO 7.10 Assistenza ai minori (valido solo in Italia)

Qualora, a seguito di ricovero ospedaliero avvenuto per malattia improvvisa o infortunio occorsi in viaggio in Italia (fuori dalla provincia di residenza o domicilio del Socio) o all'estero il Socio (o il coniuge/convivente di fatto) si trovasse nell'impossibilità di occuparsi dei figli minori di 14 anni o portatori di handicap che viaggino insieme, può contattare la Centrale Operativa che terrà a proprio carico il costo del biglietto di andata e ritorno e l'eventuale pernottamento (1 notte) di un familiare o persona di fiducia per raggiungere i figli, prendersene cura e ricondurli alla loro residenza (o domicilio); resta a carico della Centrale Operativa anche il costo del biglietto del viaggio di ritorno dei figli.

*Le prestazioni di cui all'art. 7 sono coperte da polizza di assicurazione stipulata dall'Automobile Club d'Italia con ALA Assicurazioni S.p.A. (20159 - Milano, Via Porro Lambertenghi 7), impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. del 21.7.93 (G.U. del 2.8.93 n. 179) e Provv. Isvap n. 933/98, n. 2054/02 e 2204/03. ALA Assicurazioni S.p.A. si avvale per l'erogazione dei servizi della Centrale Operativa di ACI Global S.p.A., con sede legale sita in via Stanislao Cannizzaro 83/A - 00156 Roma.*

## ARTICOLO 8 Tutela Legale

La gestione delle assistenze relative alla Tutela Legale è stata affidata ad ALA Assicurazioni S.p.A. che si avvale di ARAG Assicurazioni S.p.A. con sede e Direzione Generale in Viale delle Nazioni n. 9, 37135 Verona, in seguito denominata ARAG, alla quale il Socio può rivolgersi direttamente.

**Principali riferimenti: telefono centralino: 045.8290411, fax per invio nuove denunce di sinistro: 045.8290557, fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro 045.8290449.**

## ARTICOLO 8.1 Oggetto della Tutela Legale

1. ALA Assicurazioni S.p.A., alle condizioni previste nel presente regolamento e nei limiti del massimale convenuto, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti al Socio per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati nel presente regolamento.
2. Tali oneri sono:
  - le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo;
  - le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna del Socio, o di transazione autorizzata da ARAG ai sensi dell'art. 8.8 comma 4;
  - le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con ARAG ai sensi dell'art. 8.8 comma 5;
  - le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
  - le spese di giustizia;
  - il Contributo Unificato;
  - le spese di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri.Inoltre, in caso d'arresto, minaccia d'arresto o di procedimento penale in uno dei Paesi europei, ALA Assicurazioni S.p.A. assicura:
  - le spese per l'assistenza di un interprete, entro il limite massimo di 10 ore lavorative;
  - le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento entro il limite massimo di € 1.000,00;
  - l'anticipo della cauzione, disposta dall'autorità competente entro il limite massimo di € 10.000,00.L'importo della cauzione verrà anticipato da parte di ALA Assicurazioni S.p.A. a condizione che venga garantita alla stessa la restituzione di tale importo con adeguate garanzie bancarie o analoghe.  
L'importo anticipato dovrà essere restituito ad ALA Assicurazioni S.p.A. entro 60 giorni dalla sua erogazione, trascorsi i quali verranno conteggiati gli interessi al tasso legale corrente.
3. E' garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio (ai sensi dell'art. 8.7 comma 3).

## ARTICOLO 8.2 Prestazioni garantite

Le garanzie riguardano la tutela del Socio in relazione alla proprietà o alla guida di veicoli a motore qualora:

- a) sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o contravvenzione;
- b) debba presentare ricorso contro il provvedimento che lo ha privato della patente di guida, adottato in conseguenza diretta ed esclusiva di un evento della circolazione stradale che abbia provocato la morte o lesione a persone;
- c) debba presentare istanza per ottenere il dissequestro del veicolo coinvolto in un incidente stradale con terzi;
- d) debba presentare ricorso contro le sanzioni amministrative irrogate in conseguenza diretta ed esclusiva di un evento della circolazione stradale che abbia provocato la morte o lesione a persone;
- e) debba proporre opposizione o ricorso avverso le sanzioni per violazioni al Codice della Strada comportanti la decurtazione di un punteggio superiore a cinque punti. La garanzia opera a condizione che il Socio non abbia più di 12 punti residui sulla patente di guida;
- f) debba proporre opposizione o ricorso contro i provvedimenti di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida adottati dall'Autorità Amministrativa o Giudiziaria derivanti da violazioni di norme di comportamento del Codice della Strada. In caso di contestazione di violazione di cui agli artt. 186 (Guida sotto l'influenza dell'alcool), 187 (Guida sotto effetto di sostanze stupefacenti) e 189 (Omissione di soccorso) la garanzia opererà subordinatamente ad intervenuta sentenza di assoluzione passata in giudicato;
- g) debba sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di terzi nei seguenti casi:
  1. sinistri stradali gestiti con la "Procedura di Risarcimento Diretto" (art. 149 D. Lgs n. 209/05)
  2. sinistri stradali gestiti con la "Procedura di Risarcimento" (art. 148 D. Lgs n. 209/05)
  3. recupero dei danni subiti dai terzi trasportati a causa di sinistri stradali (art. 141 D. Lgs n. 209/05).L'operatività della prestazione di cui al punto 1) è prevista esclusivamente dopo l'offerta di risarcimento comunicata da parte della propria Compagnia RC Auto o in caso di mancata comunicazione della stessa entro i termini di cui all'art. 8 del D.P.R. 254/06 ivi compresa l'eventuale successiva fase giudiziale.
- h) La Società riconoscerà inoltre al Socio che subisca una decurtazione di punti dalla sua patente, a seguito di violazioni commesse agli articoli del vigente Codice della Strada:
  1. un rimborso, dietro presentazione di regolare ricevuta, quale contributo alle spese di partecipazione ad un corso di aggiornamento, organizzato da una Autoscuola o da altri soggetti autorizzati dal Dipartimento per i Trasporti Terrestri;
  2. un rimborso, dietro presentazione di regolare ricevuta, qualora, a seguito di perdita totale del punteggio iniziale, si renda necessario per il Socio un nuovo esame per riottenere la patente di guida, a condizione che il Socio stesso abbia prima partecipato ad un corso di aggiornamento per recuperare il punteggio perduto.

Il Socio può altresì usufruire del servizio di consulenza telefonica **ARAGTEL**, tramite il **Numero Verde 800.508.008**, a disposizione in orario di ufficio, per fornire nell'ambito delle prestazioni garantite:

- chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti;
- informazioni sul contenuto e sulla portata delle prestazioni previste nel presente regolamento;
- informazioni sugli adempimenti previsti in caso di interventi dinanzi all'Autorità Giudiziaria.

### ARTICOLO 8.3 Massimali e limiti

Le garanzie del presente regolamento sono prestate fino alla concorrenza del massimale di € 11.000,00 per evento, senza limite annuo.

Limitatamente alla garanzia prevista all'art. 8.2 – comma h) Recupero punti patente- fermo restando che la prestazione viene garantita per ciascun sinistro senza limiti per anno assicurativo, si precisa che:

- nel caso di cui al comma h. 1) del predetto articolo 8.2, il massimo indennizzo per sinistro è pari ad € 250,00
- nel caso di cui al comma h. 2) del predetto articolo 8.2, il massimo indennizzo per sinistro è pari ad € 400,00.

### ARTICOLO 8.4 Delimitazioni

1. Il Socio è tenuto a:

- regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme fiscali di bollo e di registro, i documenti necessari per la gestione del caso che ha generato la richiesta della prestazione;
- ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.

2. ALA Assicurazioni S.p.A. non si assume il pagamento di:

- multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro il Socio nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale).

3. Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.

### ARTICOLO 8.5 Esclusioni

Le garanzie non sono valide:

- a) in materia fiscale ed amministrativa;
- b) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- c) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- d) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
- e) per fatti dolosi delle persone associate;
- f) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- g) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando il Socio viene perseguito in sede penale;
- h) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che il Socio, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui alla legge 24.12.1969 n. 990 e successive modifiche;
- i) se il Socio è imputato di guida in stato di ebbrezza (art. 186 Codice della Strada) o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 187 Codice della Strada), ovvero gli siano state applicate le sanzioni previste ai suddetti articoli, o di inosservanza agli obblighi di cui all'art. 189 Codice della Strada (fuga e/o omissione di soccorso).  
Qualora il Socio venga successivamente prosciolto o assolto dall'imputazione di guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o di fuga e/o omissione di soccorso, ALA assicurazioni S.p.A. rimborserà le spese legali sostenute per la sua difesa, quando la sentenza sia passata in giudicato e purché non vi sia stata estinzione del reato per qualsiasi causa;
- l) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI;
- m) se il provvedimento di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida viene emesso per motivi diversi da quelli previsti dall'art. 8.2 delle presenti condizioni;
- n) se il Socio non è in possesso dei requisiti o non è abilitato alla guida secondo la normativa vigente o se guida il veicolo con patente non regolare o diversa da quella prescritta o non ottempera agli obblighi stabiliti in patente; se tuttavia non ha ancora ottenuto la patente, pur avendo superato gli esami di idoneità alla guida o è munito di patente scaduta, ma ottenga il rilascio o il rinnovo della stessa entro i 60 giorni successivi al sinistro, la garanzia diventa operante;
- o) per le sanzioni direttamente conseguenti all'azzeramento dei punti sulla patente ai sensi di legge;
- p) laddove una medesima prestazione venga prevista in più di una condizione del presente regolamento, sarà in copertura una sola volta nella sua formulazione più favorevole al Socio;
- q) se il Socio è persona giuridica e non persona fisica;
- r) se il veicolo è un natante o un veicolo industriale con peso superiore a 2.500 kg;
- s) se la richiesta di risarcimento danni di cui all'art. 8.2 lettera g) punto 1) avviene prima dell'offerta di risarcimento comunicata da parte della propria Compagnia RC Auto ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 254/06.

### ARTICOLO 8.6 Insorgenza del caso che genera la richiesta della prestazione

1. Ai fini del presente regolamento, per insorgenza del caso che genera la richiesta della prestazione si intende:

- per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali - il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;

- per tutte le restanti ipotesi - il momento in cui il Socio abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge. In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento che genera la richiesta della prestazione si fa riferimento alla data della prima violazione.
- 2. La Tutela Legale viene prestata per gli eventi che siano insorti durante il periodo di validità dell'associazione all'ACI.
- 3. La garanzia si estende ai casi insorti durante il periodo di validità dell'associazione ACI e che siano stati denunciati ad ALA Assicurazioni S.p.A. o ad ARAG, nei modi e nei termini dell' art. 8.7, entro 12 (dodici) mesi dalla cessazione dell'associazione stessa.
- 4. Si considerano a tutti gli effetti come unico caso assicurativo:
  - vertenze promosse da o contro più Soci ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
  - indagini o rinvii a giudizio a carico di uno o più Soci e dovuti al medesimo evento o fatto. In tali ipotesi, la Tutela Legale viene prestata a favore di tutti i Soci coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

### ARTICOLO 8.7 Denuncia in caso di sinistro e libera scelta del Legale

Se il Socio richiede la Tutela Legale è tenuto a:

1. informare immediatamente ARAG o ALA Assicurazioni S.p.A. in modo completo e veritiero di tutti i particolari dell'evento, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
2. fornire le proprie generalità, il recapito telefonico, il numero di associazione all'ACI;
3. conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

### ARTICOLO 8.8 Gestione dell'evento che genera la richiesta della Tutela Legale

1. Ricevuta la denuncia attestante il verificarsi dell'evento che genera la richiesta della Tutela Legale, ARAG si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.
2. Ove ciò non riesca, se le pretese del Socio presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell'art. 8.7 comma 3.
3. La Tutela Legale viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale se l'impugnazione presenta possibilità di successo.
4. Il Socio non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziarica che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di ARAG o di ALA Assicurazioni S.p.A.
5. L'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti viene concordata con ARAG o con ALA Assicurazioni S.p.A.
6. ARAG e ALA Assicurazioni S.p.A. non sono responsabili dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.
7. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra il Socio e ARAG o ALA Assicurazioni S.p.A., la decisione può venire demandata, ferma la facoltà del Socio di adire alle vie giudiziarie, ad un arbitro che decida secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. ARAG e ALA Assicurazioni S.p.A. avvertono il Socio del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

### ARTICOLO 8.9 Recupero somme

1. Spettano integralmente al Socio i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale e interessi.
2. Spettano invece ad ARAG, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

### ARTICOLO 8.10 Estensione territoriale

La Tutela Legale è valida per eventi che debbano essere processualmente trattati ed eseguiti in tutta Europa.

### INFORMATIVA ACI

**Informativa resa all'interessato da ACI ai sensi dell'articolo 13 del Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196).**

Ai sensi dell'art. 13 del Codice della Privacy, si riportano alcune informazioni riguardanti il trattamento dei dati personali. I dati raccolti direttamente presso i Soci sono trattati conformemente ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali e informatici; sono adottate misure di sicurezza atte ad evitare i rischi di accesso non autorizzato, di distruzione o perdita, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio limitatamente ai soli dati strettamente necessari a gestire il rapporto contrattuale di associazione. I dati

forniti sono destinati ad uso delle strutture ACI e sono finalizzati all'adempimento degli scopi istituzionali dell'associazione, all'erogazione dei relativi servizi e allo sviluppo delle connesse attività promozionali.

I titolari del trattamento dei dati personali sono:

- l'Automobile Club d'Italia, con sede in Roma, Via Marsala n. 8, cap. 00185, nella persona del Presidente pro-tempore, quale Rappresentante legale;
- l'Automobile Club locale di appartenenza, per la gestione del rapporto associativo a livello locale.

I responsabili del trattamento dei dati sono:

- ACI Informatica S.p.A., con sede in Via Fiume delle Perle n. 24, cap. 00144 Roma, per il trattamento automatizzato di sua competenza;
- ACI Global S.p.A. con sede in Via Stanislao Cannizzaro n. 83/A, cap. 00156 Roma, per il trattamento manuale ed automatizzato dei dati personali connessi all'erogazione delle prestazioni di assistenza tecnica di sua competenza.
- Editoriale Domus S.p.A. con sede a Rozzano (MI) in via Gianni Mazzocchi 1/3, cap. 20089, per il trattamento dei dati anagrafici ai fini dell'invio ai Soci della rivista "Ruoteclassiche".

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del Codice della Privacy (ad esempio cancellazione, consultazione, aggiornamenti, rettifica e opposizione al trattamento dei dati), per far valere i quali può rivolgersi all'ACI, Direzione Centrale Soci, con sede in Roma, Via Marsala n. 8, cap. 00185, anche tramite il seguente indirizzo di posta elettronica: **infosoci@aci.it**.

In caso di assistenza medico-sanitaria, per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice della Privacy l'interessato può rivolgersi al Servizio legale di ALA Assicurazioni S.p.A., Via Porro Lambertenghi, 7, cap. 20159 Milano, email: **servizio.legale@ala-assicurazioni.it**.